

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ Regolamento (CE) n. 2892/94 del Consiglio, del 25 novembre 1994, recante sospensione temporanea totale o parziale dei dazi della tariffa doganale comune per taluni prodotti della pesca (1995) 1
- ★ Regolamento (CE) n. 2893/94 del Consiglio, del 25 novembre 1994, che modifica i regolamenti (CE) n. 3466/93 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e industriali (prima serie 1994), (CE) n. 3672/93 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti industriali (seconda serie 1994), (CE) n. 845/94 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti della pesca (1994) e (CE) n. 1502/94 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti industriali e della pesca (terza serie 1994) 4
- ★ Regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo 6
- ★ Regolamento (CE) n. 2895/94 della Commissione, del 25 novembre 1994, che ripristina la riscossione dei dazi doganali e recante cessazione delle imputazione al beneficio dei massimali tariffari applicabili nel 1994 a taluni prodotti tessili originari dell'Indonesia, della Thailandia e delle Filippine, beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio 9
- ★ Regolamento (CE) n. 2896/94 della Commissione, del 29 novembre 1994, che stabilisce i tassi d'interesse da applicare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi comportanti acquisto, magazzinaggio e smercio 12
- Regolamento (CE) n. 2897/94 della Commissione, del 29 novembre 1994, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari 13
- Regolamento (CE) n. 2898/94 della Commissione, del 29 novembre 1994, che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso 16

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Regolamento (CE) n. 2899/94 della Commissione, del 29 novembre 1994, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala	20
Regolamento (CE) n. 2900/94 della Commissione, del 29 novembre 1994, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto	22
Regolamento (CE) n. 2901/94 della Commissione, del 29 novembre 1994, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	24
Regolamento (CE) n. 2902/94 della Commissione, del 29 novembre 1994, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali	26
Regolamento (CE) n. 2903/94 della Commissione, del 29 novembre 1994, che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone	28
Regolamento (CE) n. 2904/94 della Commissione, del 29 novembre 1994, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero	29

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

94/766/CE :

- ★ **Decisione della Commissione, del 21 novembre 1994, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari di Taiwan** 31

94/767/CE :

- ★ **Decisione della Commissione, del 21 novembre 1994, recante modifica della decisione 93/387/CEE che stabilisce le condizioni particolari d'importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi originari del Marocco** 36

94/768/CE :

- ★ **Decisione della Commissione, del 22 novembre 1994, che autorizza gli Stati membri ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di sementi di segale che non soddisfano ai requisiti della direttiva 66/402/CEE del Consiglio** 37

94/769/CE :

- ★ **Decisione della Commissione, del 25 novembre 1994, relativa all'elenco dei programmi di eradicazione e di sorveglianza delle malattie animali che possono fruire di un contributo finanziario della Comunità nel 1995** 38

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2892/94 DEL CONSIGLIO**del 25 novembre 1994****recante sospensione temporanea totale o parziale dei dazi della tariffa doganale comune per taluni prodotti della pesca (1995)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 28,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'approvvigionamento della Comunità per taluni prodotti della pesca dipende attualmente dalle importazioni provenienti da paesi terzi; che è interesse della Comunità sospendere totalmente o parzialmente i dazi doganali applicabili ai prodotti in questione; che, per non compromettere le prospettive di sviluppo della produzione nella Comunità di prodotti concorrenti ed assicurare allo stesso tempo un approvvigionamento soddisfacente delle industrie utilizzatrici, è opportuno prendere tali misure di sospensione solamente per il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995;

considerando che spetta alla Comunità decidere di sospendere detti dazi autonomi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995 i dazi autonomi della tariffa doganale comune applicabili ai prodotti designati nell'allegato sono sospesi al livello indicato di fronte a ciascuno di essi.

2. Le importazioni dei prodotti in questione beneficiano delle sospensioni indicate al paragrafo 1 solo a condizione che il prezzo franco frontiera, stabilito dagli Stati membri in conformità dell'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura⁽¹⁾, sia almeno uguale al prezzo di riferimento fissato o da fissare dalla Comunità per i prodotti o per le categorie di prodotti interessati.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 novembre 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

C.-D. SPRANGER

⁽¹⁾ GU n. L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1891/93 (GU n. L 172 del 15. 7. 1993, pag 1).

ALLEGATO

Codice NC	Taric	Designazione delle merci	Aliquota dai dazi autonomi (%)
0302 65 20 0303 75 20 ex 0304 10 98 ex 0304 90 97	*60 *31	Spinaroli (<i>Squalus acanthias</i>), freschi, refrigerati o congelati	6
ex 0302 69 97 ex 0303 79 97	*30 *30	Storioni, freschi, refrigerati o congelati, destinati alla trasformazione (a) (b)	0
ex 0302 69 97	*40	Ciclotteri (<i>Cyclopterus lumpus</i>), con le loro uova, freschi o refrigerati, destinati alla trasformazione (a)	0
ex 0302 69 97 ex 0303 79 97	*50 *40	Lutianidi (<i>Lutjanus purpureus</i>), freschi, refrigerati o congelati, destinati alla trasformazione (a) (c)	0
ex 0302 70 00 ex 0303 80 00	*10 *20	Uova di pesce, fresche, refrigerate o congelate	0
ex 0303 10 00	*10	Salmoni del Pacifico (<i>Oncorhynchus</i> spp.), congelati, decapitati, destinati all'industria di trasformazione per la fabbricazione di patè o di pasta da spalmare (a)	0
ex 0303 80 00	*10	Lattimi di pesce, congelati, destinati alla produzione di acido desossiribonucleico o di solfato di protamina (a)	0
ex 0304 20 57 ex 0304 20 57 ex 0304 90 47	*31 *41 *30	Filetti e carni di naselli del genere <i>Merluccius</i> , escluse le specie <i>Merluccius merluccius</i> , <i>Merluccius bilinearis</i> e <i>Merluccius hubbsi</i> , sotto forma di blocchi industriali, congelati, destinati alla trasformazione (a) (b)	10
ex 0304 20 85 ex 0304 90 61	*10 *10	Filetti e carni di merluzzi dell'Alaska (<i>Theragra chalcogramma</i>), sotto forma di blocchi industriali, congelati, destinati alla trasformazione (a) (b)	8,5
ex 0305 20 00	*10	Uova di pesce, salate o in salamoia	0
ex 0306 19 90 ex 0306 29 90	*10 *10	Krill destinato alla trasformazione (a)	0
ex 1604 11 00 ex 1604 20 10	*20 *20	Salmoni del Pacifico (<i>Oncorhynchus</i> spp.), destinati all'industria di trasformazione per la fabbricazione di patè o di pasta da spalmare (a)	0
ex 1604 30 90	*10	Uova di pesce, lavate, senza parti di interiora aderenti, semplicemente salate o in salamoia, destinate alla trasformazione (a)	0
ex 1605 10 00	*11 *19	Granchi della specie « King » (<i>Paralithodes camchaticus</i>), « Hanasaki » (<i>Paralithodes brevipes</i>), « Kegani » (<i>Erimacrus isenbecki</i>), « Queen » e « Snow » (<i>Chionoecetes</i> spp.), « Red » (<i>Geryon quinquedens</i>), « Rough stone » (<i>Neolithodes asperrimus</i>), <i>Lithodes antarctica</i> , « Mud » (<i>Scylla serrata</i>), « Blue » (<i>Portunus</i> spp.), semplicemente cotti nell'acqua e sgusciati, anche congelati, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto di 2 kg o più	0
ex 1605 30 00	*10	Carne di astice, cotta, destinata all'industria di trasformazione per la fabbricazione di burri di astici, di preparati in terrine, di zuppe o salse (a) (c)	0

- (a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.
- (b) La sospensione si applica ai pesci destinati a subire qualsiasi operazione, eccezione fatta per i pesci destinati a subire esclusivamente uno o più delle operazioni seguenti :
- pulitura, eviscerazione, taglio della coda, taglio della testa,
 - taglio, escluso il filettaggio o il taglio di blocchi congelati,
 - selezionatura,
 - etichettatura,
 - condizionamento,
 - refrigerazione,
 - congelamento,
 - surgelamento,
 - scongelamento, separazione.

La sospensione non è ammessa per i prodotti destinati a subire trattamenti (o operazioni) che danno diritto al beneficio della sospensione, se tali trattamenti (o operazioni) sono effettuati al livello della vendita al minuto o delle aziende di ristoro. La sospensione dei dazi doganali si applica soltanto ai pesci destinati al consumo umano.

- (c) Tuttavia la sospensione non è ammessa quando il trattamento è effettuato da imprese per la vendita al minuto o da aziende di ristoro.
-

REGOLAMENTO (CE) N. 2893/94 DEL CONSIGLIO

del 25 novembre 1994

che modifica i regolamenti (CE) n. 3466/93 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e industriali (prima serie 1994), (CE) n. 3672/93 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti industriali (seconda serie 1994), (CE) n. 845/94 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti della pesca (1994) e (CE) n. 1502/94 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti industriali e della pesca (terza serie 1994)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 28,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, con i regolamenti (CE) n. 3466/93 ⁽¹⁾, (CE) n. 3672/93 ⁽²⁾, (CE) n. 845/94 ⁽³⁾ e (CE) n. 1502/94 ⁽⁴⁾, il Consiglio ha aperto per l'anno 1994, alcuni contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti, in particolare il ferrocromo (n. d'ordine 09.2711), il polivinilpirrolidone (n. d'ordine 09.2731), i merluzzi (n. d'ordine 09.2753), funghi della specie «*Auricularia polytricha*», (n. d'ordine 09.2849), pannelli di lega di acciaio in cromo-molibdeno (n. d'ordine 09.2865) e anidride dell'acido benzene-1,2,4tricarbossilico (n. d'ordine 09.2883);

considerando che, dai dati economici attualmente disponibili, si può concludere che, per i suddetti prodotti, il

fabbisogno di importazioni della Comunità provenienti dai paesi terzi potrà raggiungere nell'anno in corso un livello superiore ai volumi fissati da detti regolamenti; che, di conseguenza, è opportuno aumentare i volumi dei contingenti di cui sopra e, per il contingente tariffario del n. d'ordine 09.2865, prorogare di sei mesi il periodo di validità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nei regolamenti (CE) n. 3466/93, (CE) n. 3672/93, (CE) n. 845/93 e (CE) n. 1502/94, le tabelle di cui agli articoli 1 sono sostituite, rispettivamente, per i nn. d'ordine 09.2711, 09.2731, 09.2753, 09.2849, 09.2865 e 09.2883 dalla seguente tabella:

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Volume contingente	Dazio contingente (%)	Data di scadenza
09.2711	7202 41 91	Ferrocromo contenente, in peso, più del 6 % di carbonio	680 000 t	0	31. 12. 1994
09.2731	ex 3905 90 00	Polivinilpirrolidone, sotto forma di polvere le cui particelle hanno misure inferiori a 38 micrometri e la cui solvibilità nell'acqua a 25 °C è inferiore o uguale all'1,5 % in peso, destinato all'industria farmaceutica (a)	120 t	0	31. 12. 1994
09.2753	ex 0302 50 ex 0302 69 35 ex 0303 60 ex 0303 79 41	Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>) e pesci della specie <i>Boreogadus saida</i> esclusi i fegati, le uova, i lattimi freschi, refrigerati o congelati, destinati alla trasformazione (a) (b)	50 000 t	6	31. 12. 1994
09.2849	ex 0710 80 60	Funghi della specie <i>Auricularia polytricha</i> , cotti a vapore o in acqua, destinati alla fabbricazione di piatti preparati (a) (b)	605 t	0	31. 12. 1994
09.2865	ex 8540 91 00	Pannelli di lega di acciaio in cromo-molibdeno, destinati alla fabbricazione di tubi catodici 736,6 mm ($\pm 1,0$ mm) (29 pollici) (a)	400 000 unità	0	31. 12. 1994
09.2883	ex 2917 39 90	1,2 anidride dell'acido benzene-1.2.4-tricarbossilico	5 000 t	0	31. 12. 1994

⁽¹⁾ GU n. L 317 del 18. 12. 1993, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 338 del 31. 12. 1993, pag. 42.⁽³⁾ GU n. L 98 del 16. 4. 1994, pag. 2.⁽⁴⁾ GU n. L 162 del 30. 6. 1994, pag. 5.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 novembre 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

C.-D. SPRANGER

REGOLAMENTO (CE) N. 2894/94 DEL CONSIGLIO
del 28 novembre 1994
relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 238, in collegamento con l'articolo 228 paragrafo 2, seconda frase, e paragrafo 3, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere conforme del Parlamento europeo⁽¹⁾,

considerando che tra la Comunità economica europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e i loro Stati membri, da una parte, e gli Stati dell'EFTA, dall'altra, è stato negoziato un accordo sullo spazio economico europeo, firmato il 2 maggio 1992 a Porto;

considerando che, in conseguenza della mancata ratifica di tale accordo da parte della Svizzera, la Comunità economica europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e il Regno di Svezia, dall'altra, hanno firmato il 17 marzo 1993 un protocollo di adattamento dell'accordo sullo Spazio economico europeo: l'accordo e il protocollo sono qui di seguito denominati « accordo SEE »;

considerando che occorre stabilire le modalità di applicazione di varie disposizioni dell'accordo SEE;

considerando che l'accordo SEE istituisce un comitato misto SEE dotato di poteri decisionali, al cui interno la Comunità deve esprimere la propria posizione, e che occorre pertanto stabilire norme procedurali che permettano di adottare la posizione che la Comunità prenderà in seno a tale comitato;

considerando che è opportuno prevedere quanto prima una norma procedurale provvisoria che consenta di recepire quanto prima l'« acquis » comunitario, in una data il più vicino possibile a quella di entrata in vigore dell'accordo SEE, per perseguire l'obiettivo di tale accordo, che è quello di creare uno spazio economico europeo dinamico e omogeneo;

considerando che è opportuno altresì stabilire norme di esecuzione nel settore della concorrenza, segnatamente per consentire l'applicazione al SEE, mutatis mutandis, dei principi che disciplinano l'esercizio del diritto di concorrenza a norma degli articoli 85 e 86 del trattato CE;

considerando che, data la natura particolare del comitato consultivo bancario, istituito dall'articolo 11 della direttiva 77/780/CEE⁽²⁾ e del comitato delle assicurazioni, istituito dalla direttiva 91/675/CEE⁽³⁾, è opportuno definire norme specifiche per la loro consultazione;

considerando che, in conformità dell'accordo SEE, gli Stati EFTA hanno istituito un meccanismo finanziario e che occorre stabilire in che modo verrà determinata, per Stato membro beneficiario, l'attribuzione di abbuoni d'interessi e di sovvenzioni in base al protocollo 38 dell'accordo SEE; che detta attribuzione assume un carattere specifico nell'ambito del SEE e che i criteri adottati lasciano impregiudicati quelli applicabili ai fondi comunitari;

considerando che gli accordi conclusi dalla Comunità vincolano le sue istituzioni e i suoi Stati membri; che pertanto questi ultimi devono adottare le misure eventualmente necessarie affinché la Comunità possa adempiere agli obblighi che le derivano in forza dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Allorché presenta al Consiglio una proposta che a suo avviso rientra in un settore contemplato dall'accordo SEE, la Commissione precisa che il futuro atto, dopo l'adozione, deve essere esteso al SEE. Se uno Stato membro contesta il parere della Commissione sul fatto che la proposta in questione rientri in un settore contemplato dall'accordo SEE e che quindi il futuro atto debba essere esteso al SEE, il Consiglio si pronuncia, alla maggioranza prevista nella disposizione accolta come base giuridica dell'atto di diritto comunitario che dovrebbe essere esteso dopo l'adozione, e non oltre il momento della sua adozione, sul fatto che l'atto in questione rientri effettivamente in un settore contemplato dall'accordo SEE.

2. La posizione della Comunità in ordine alle decisioni del comitato misto SEE che riguardino una semplice estensione di atti di diritto comunitario al SEE, previ eventuali adattamenti tecnici, è adottata dalla Commissione.

⁽¹⁾ Parere conforme reso il 17 novembre 1994 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU n. L 322 del 17. 12. 1977, pag. 30. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 89/646/CEE (GU n. L 386 del 30. 12. 1989, pag. 1).

⁽³⁾ GU n. L 374 del 31. 12. 1991, pag. 32.

3. Per le altre decisioni del comitato misto SEE la posizione della Comunità è adottata dal Consiglio, su proposta della Commissione e alle seguenti condizioni:

- a) quando si tratta di adottare la posizione della Comunità in ordine alle decisioni del comitato misto SEE che riguardano l'estensione al SEE di un atto di diritto comunitario tramite l'introduzione di modifiche che trascendono gli adattamenti tecnici, il Consiglio delibera alla maggioranza prevista nella disposizione accolta come base giuridica di detto atto;
- b) quando si tratta di adottare la posizione della Comunità in ordine alle decisioni del comitato misto SEE diverse da quelle che riguardano l'estensione al SEE di atti di diritto comunitario, il Consiglio delibera:
 - a maggioranza semplice se la decisione che il comitato misto SEE intende prendere riguarda l'adozione del regolamento interno di quest'ultimo o una questione procedurale;
 - a maggioranza qualificata quando la decisione prevista dal comitato misto SEE riguarda un settore per cui è richiesta tale maggioranza per l'adozione di norme interne;
 - all'unanimità negli altri casi.

Articolo 2

La posizione della Comunità in seno al Consiglio SEE è adottata dal Consiglio, che delibera all'unanimità.

Tuttavia, quando il Consiglio SEE deve trattare una questione che riguarda un atto di diritto comunitario, il Consiglio delibera alla maggioranza prevista nella disposizione accolta come base giuridica di detto atto.

Articolo 3

1. Quando si trasmette al Parlamento europeo una proposta di atto di diritto comunitario in uno dei settori contemplati dall'accordo SEE, lo si invita a pronunciarsi sull'estensione dello stesso al SEE.
2. Nel caso di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a) il Consiglio adotta la posizione della Comunità previa consultazione del Parlamento europeo. Il Parlamento europeo formula il suo parere entro un termine che il Consiglio può fissare in funzione dell'urgenza. In mancanza di parere entro tale termine, il Consiglio può deliberare.
3. Nei casi di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b) e all'articolo 2, il Parlamento europeo viene informato delle decisioni prese dal comitato misto SEE e dal Consiglio SEE.

Articolo 4

A titolo di procedura provvisoria, la posizione comunitaria relativa alla decisione del comitato misto SEE che

riguarda l'estensione al SEE dell'«acquis» comunitario adottato sino al 31 dicembre 1993 è adottata dal Consiglio, che delibera all'unanimità, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo.

Articolo 5

1. Per consentire l'attuazione dei principi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera e) e agli articoli da 53 a 60 dell'accordo SEE si applicano, mutatis mutandis, le norme comunitarie che rendono effettivi i principi di cui agli articoli 85 e 86 del trattato CE, nonché al regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese⁽¹⁾. Questo vale altresì per tutte le disposizioni pertinenti che la Comunità dovesse adottare in futuro nel settore della concorrenza.
2. Per consentire l'attuazione del principio di cui all'articolo 8, paragrafo 4 dei protocolli 23 e 24 dell'accordo SEE, la Commissione autorizza i rappresentanti dell'Autorità di vigilanza EFTA a partecipare agli accertamenti previsti da detta disposizione.

Articolo 6

1. Qualora casi specifici di cui agli articoli 53 e 54 dell'accordo SEE siano di competenza dell'Autorità di vigilanza EFTA in conformità dell'articolo 56 dello stesso, la Commissione assolve i compiti che le vengono attribuiti dal protocollo 23 in stretto e permanente collegamento con le autorità competenti degli Stati membri.
2. In particolare, la Commissione trasmette immediatamente agli Stati membri le notifiche, le informazioni e qualsiasi altro documento trasmesso dall'Autorità di vigilanza EFTA in conformità degli articoli 2, 3, 4, 6, 7 e 8 del protocollo 23.
3. Qualora gli Stati membri intendano presentare formalmente osservazioni scritte in casi specifici di competenza dell'Autorità di vigilanza EFTA, dette osservazioni vengono trasmesse alla Commissione, che si adopera per trovare una soluzione accettabile a livello comunitario e unanime per gli Stati membri che hanno trasmesso le osservazioni.

Una volta adottata, la posizione comunitaria viene presentata all'Autorità di vigilanza EFTA dalla Commissione.

Se entro trenta giorni dalla data di cui all'articolo 2 del protocollo 23 non è stato possibile adottare detta posizione, le osservazioni degli Stati membri e quelle della Commissione vengono trasmesse simultaneamente dalla Commissione all'Autorità di vigilanza EFTA.

⁽¹⁾ GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 1.

4. L'applicazione del paragrafo 3 non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di partecipare alle riunioni del comitato consultivo EFTA, in conformità delle disposizioni del protocollo 23.

Articolo 7

Qualora, per garantire il buon funzionamento dell'accordo SEE, gli Stati EFTA vengano consultati sui progetti di misure che la Commissione intende adottare, nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi, nei settori di competenza del comitato consultivo bancario e del comitato delle assicurazioni, il presidente e il vicepresidente del comitato consultivo bancario e il presidente e l'ufficio di presidenza del comitato delle assicurazioni partecipano a detta consultazione.

Articolo 8

1. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del protocollo 38 dell'accordo SEE, la Commissione stabilisce, in nome della Comunità, la quota di ciascuna regione beneficiaria nel volume globale dell'assistenza finanziaria fornita dal meccanismo finanziario previsto alla parte ottava dell'accordo SEE. Le quote sono stabilite per un periodo quinquennale in base al livello relativo di sviluppo economico e al numero di abitanti delle regioni beneficiarie, nonché ad altri fattori pertinenti.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 28 novembre 1994.

2. La Commissione comunica la sua decisione al Consiglio e successivamente agli Stati EFTA e alla Banca europea per gli investimenti non appena possibile dopo l'adozione del presente regolamento da parte del Consiglio.

3. Gli impegni annuali nelle singole regioni tengono conto del ritmo al quale sono presentati i progetti da finanziare, nonché degli impegni annuali totali previsti dal protocollo 38 dell'accordo SEE. La Commissione prende con la Banca europea per gli investimenti e con il Comitato EFTA del meccanismo finanziario gli accordi necessari per garantire che gli impegni annuali a favore delle singole regioni non pregiudichino le quote quinquennali stabilite ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 9

Gli Stati membri adottano le eventuali misure necessarie per garantire l'adempimento degli obblighi derivanti alla Comunità dall'accordo SEE.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per il Consiglio

Il Presidente

K. KINKEL

REGOLAMENTO (CE) N. 2895/94 DELLA COMMISSIONE

del 25 novembre 1994

che ripristina la riscossione dei dazi doganali e recante cessazione delle imputazione al beneficio dei massimali tariffari applicabili nel 1994 a taluni prodotti tessili originari dell'Indonesia, della Thailandia e delle Filippine, beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate aperte per l'anno 1991 per i prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo ⁽¹⁾, prorogato per il 1994 dal regolamento (CE) n. 3668/93 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando che, in virtù dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3832/90, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per il 1994, a ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II, di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II, a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che ai sensi dell'articolo 11 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali; che, ai sensi dell'articolo 12, terzo comma del summenzionato regolamento, la Commissione può, anche dopo il periodo preferenziale, prendere misure per porre fine alle imputazioni sui massimali tariffari comunitari qualora tali limiti siano superati in seguito alla regolarizzazione di importazioni effettivamente realizzate durante l'esercizio preferenziale;

considerando che per i prodotti dei numeri d'ordine e origini indicati nella seguente tabella i massimali sono fissati ai livelli indicati nella tabella stessa; che alla data indicata le importazioni dei suddetti prodotti nella Comunità hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione:

Numero d'ordine	Origine	Periodo	Massimali	Data
40.0150	Indonesia	1. 1. - 30. 6. 1994	113 500 pezzi	19. 5. 1994
		1. 7. - 31. 12. 1994	113 500 pezzi	11. 10. 1994
40.0180	Indonesia	1. 1. - 30. 6. 1994	56 t	11. 4. 1994
		1. 7. - 31. 12. 1994	56 t	14. 9. 1994
40.0180	Thailandia	1. 1. - 30. 6. 1994	56 t	12. 4. 1994
		1. 7. - 31. 12. 1994	56 t	12. 10. 1994
40.0330	Filippine	1. 1. - 30. 6. 1994	121 t	18. 7. 1994
		1. 7. - 31. 12. 1994	121 t	11. 10. 1994
40.0880	Indonesia	1. 1. - 30. 6. 1994	4 t	24. 6. 1994
		1. 7. - 31. 12. 1994	4 t	11. 10. 1994

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali e prendere una misura per porre fine alle imputazioni sui suddetti massimali per i prodotti in questione,

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 39.

⁽²⁾ GU n. L 338 del 31. 12. 1993, pag. 22.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. La riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3832/90 per il periodo del 1° luglio al 31 dicembre 1994, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei prodotti indicati nella seguente tabella.

2. Le imputazioni sui massimali tariffari aperti per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 con il regolamento (CEE) n. 3832/90 relativi ai prodotti indicati nella seguente tabella non sono più ammesse.

Numero d'ordine	Categoria	Codice NC	Descrizione delle merci	Origine
40.0150	15	6202 11 00 ex 6202 12 10 ex 6202 12 90 ex 6202 13 10 ex 6302 13 90 6204 31 00 6204 32 90 6204 33 90 6204 39 19 6210 30 00	Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, e giacche, tessuti, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della categoria 21)	Indonesia
40.0180	18	6207 11 00 6207 19 00 6207 21 00 6207 22 00 6207 29 00 6207 91 6207 92 00 6207 99 00 6208 11 00 6208 19 10 6208 19 90 6208 21 00 6208 22 00 6208 29 00 6208 91 10 6208 91 90 6208 92 10 6208 92 90 6208 99 00	Canottiere, mutande, mutandine e slip, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o per ragazzo, esclusi quelli a maglia Canottiere e camicie da giorno, sottovesti, sottogonne, slip, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o per ragazza, esclusi quelli a maglia	Indonesia Tailandia
40.0330	33	5407 20 11 6305 20 11 6305 31 99	Tessuti di filati di filamenti sintetici, fabbricati con lamette o forme simili di polietilene o di polipropilene, di meno di 3 m di larghezza; sacchi e sacchetti da imballaggio, esclusi quelli a maglia fabbricati con lamette o forme simili	Filippine
40.0880	88	ex 6209 10 00 ex 6209 20 00 ex 6209 30 00 ex 6209 90 00 ex 6217 10 00 ex 6217 90 00	Calze, calzini, esclusi quelli a maglia, altri accessori di abbigliamento, diversi da quelli per bambini piccoli (bébé), esclusi quelli a maglia	Indonesia

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 3 dicembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 1994.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 2896/94 DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 1994

che stabilisce i tassi d'interesse da applicare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi comportanti acquisto, magazzinaggio e smercio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del FEAOG, sezione garanzia ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1571/93 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 411/88 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1644/89 ⁽⁴⁾, il tasso d'interesse uniforme utilizzato per calcolare le spese di finanziamento degli interventi corrisponde ai tassi d'interesse constatati dall'Istituto statistico delle Comunità europee sull'euromercato per l'ecu vincolato a 3 mesi e 12 mesi, ponderati rispettivamente per un terzo e due terzi ;

considerando che la Commissione fissa questo tasso prima dell'inizio di ogni esercizio contabile del FEAOG, sezione garanzia, sulla base dei tassi d'interesse constatati durante i sei mesi che precedono la fissazione stessa ;

considerando che l'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 411/88 dispone che, se il tasso del costo d'interesse sostenuto da uno Stato membro è inferiore per almeno sei mesi al tasso d'interesse uniforme fissato per la Comunità, per questo Stato membro è fissato un tasso d'interesse specifico ; che gli Stati membri hanno comunicato detti costi alla Commissione prima della fine dell'esercizio ; che, in mancanza della comunicazione di uno Stato membro, il tasso dei costi d'interesse da applicare viene calcolato in base ai tassi d'interesse di riferimento di cui all'allegato del predetto regolamento ;

considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1883/78 dispone la fissazione di un tasso d'interesse specifico, determinato dalla Commissione secondo le

modalità previste dallo stesso regolamento, per uno Stato membro che abbia sostenuto un tasso d'interesse superiore al doppio del tasso d'interesse uniforme ;

considerando che, conformemente alle summenzionate disposizioni, occorre fissare i tassi d'interesse per l'esercizio contabile 1995 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del FEAOG,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per le spese imputabili dell'esercizio 1995 del FEAOG, sezione garanzia :

- 1) il tasso d'interesse di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 411/88 è fissato al 6 % ;
- 2) il tasso d'interesse specifico di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 411/88 è fissato al 5,6 % per il Regno Unito ;
- 3) il tasso d'interesse specifico di cui all'articolo 5, terzo comma del regolamento (CEE) n. 1883/78 è fissato al 15 % per la Grecia.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica dal 1° ottobre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 46.

⁽³⁾ GU n. L 40 del 13. 2. 1988, pag. 25.

⁽⁴⁾ GU n. L 162 del 13. 6. 1989, pag. 18.

REGOLAMENTO (CE) N. 2897/94 DELLA COMMISSIONE**del 29 novembre 1994****che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2807/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1924/94 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2765/94⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 1924/94 ai prezzi di cui la Commis-

sione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 804/68 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 298 del 19. 11. 1994, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 198 del 30. 7. 1994, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU n. L 294 del 15. 11. 1994, pag. 11.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 novembre 1994, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Note (*)	Importo del prelievo	Codice NC	Note (*)	Importo del prelievo
0401 10 10		16,93	0403 10 16	(1)	2,0804/kg + 26,40
0401 10 90		15,72	0403 10 22		25,40
0401 20 11		22,99	0403 10 24		30,11
0401 20 19		21,78	0403 10 26		72,23
0401 20 91		27,70	0403 10 32	(1)	0,1936/kg + 25,19
0401 20 99		26,49	0403 10 34	(1)	0,2407/kg + 25,19
0401 30 11		69,82	0403 10 36	(1)	0,6619/kg + 25,19
0401 30 19		68,61	0403 90 11		119,93
0401 30 31		133,30	0403 90 13		179,17
0401 30 39		132,09	0403 90 19		215,29
0401 30 91		222,68	0403 90 31	(1)	1,1268/kg + 26,40
0401 30 99		221,47	0403 90 33	(1)	1,7192/kg + 26,40
0402 10 11	(*)	119,93	0403 90 39	(1)	2,0804/kg + 26,40
0402 10 19	(*)(*)	112,68	0403 90 51		25,40
0402 10 91	(1)(*)	1,1268/kg + 26,40	0403 90 53		30,11
0402 10 99	(1)(*)	1,1268/kg + 19,15	0403 90 59		72,23
0402 21 11	(*)	179,17	0403 90 61	(1)	0,1936/kg + 25,19
0402 21 17	(*)	171,92	0403 90 63	(1)	0,2407/kg + 25,19
0402 21 19	(*)(*)	171,92	0403 90 69	(1)	0,6619/kg + 25,19
0402 21 91	(*)(*)	215,29	0404 10 02		29,66
0402 21 99	(*)(*)	208,04	0404 10 04		179,17
0402 29 11	(1)(*)(*)	1,7192/kg + 26,40	0404 10 06		215,29
0402 29 15	(1)(*)	1,7192/kg + 26,40	0404 10 12		119,93
0402 29 19	(1)(*)	1,7192/kg + 19,15	0404 10 14		179,17
0402 29 91	(1)(*)	2,0804/kg + 26,40	0404 10 16		215,29
0402 29 99	(1)(*)	2,0804/kg + 19,15	0404 10 26	(1)	0,2966/kg + 19,15
0402 91 11	(*)	36,64	0404 10 28	(1)	1,7192/kg + 26,40
0402 91 19	(*)	36,64	0404 10 32	(1)	2,0804/kg + 26,40
0402 91 31	(*)	45,80	0404 10 34	(1)	1,1268/kg + 26,40
0402 91 39	(*)	45,80	0404 10 36	(1)	1,7192/kg + 26,40
0402 91 51	(*)	133,30	0404 10 38	(1)	2,0804/kg + 26,40
0402 91 59	(*)	132,09	0404 10 48	(2)	0,2966/kg
0402 91 91	(*)	222,68	0404 10 52	(2)	1,7192/kg + 6,04
0402 91 99	(*)	221,47	0404 10 54	(2)	2,0804/kg + 6,04
0402 99 11	(*)	53,66	0404 10 56	(2)	1,1268/kg + 6,04
0402 99 19	(*)	53,66	0404 10 58	(2)	1,7192/kg + 6,04
0402 99 31	(1)(*)	1,2967/kg + 22,78	0404 10 62	(2)	2,0804/kg + 6,04
0402 99 39	(1)(*)	1,2967/kg + 21,57	0404 10 72	(2)	0,2966/kg + 19,15
0402 99 91	(1)(*)	2,1905/kg + 22,78	0404 10 74	(2)	1,7192/kg + 25,19
0402 99 99	(1)(*)	2,1905/kg + 21,57	0404 10 76	(2)	2,0804/kg + 25,19
0403 10 02		119,93	0404 10 78	(2)	1,1268/kg + 25,19
0403 10 04		179,17	0404 10 82	(2)	1,7192/kg + 25,19
0403 10 06		215,29	0404 10 84	(2)	2,0804/kg + 25,19
0403 10 12	(1)	1,1268/kg + 26,40	0404 90 11		119,93
0403 10 14	(1)	1,7192/kg + 26,40	0404 90 13		179,17

Codice NC	Note (¹)	Importo del prelievo	Codice NC	Note (²)	Importo del prelievo
0404 90 19		215,29	0406 90 31	(³) (⁴)	159,11
0404 90 31		119,93	0406 90 33	(³) (⁴)	159,11
0404 90 33		179,17	0406 90 35	(³) (⁴)	159,11
0404 90 39		215,29	0406 90 37	(³) (⁴)	159,11
0404 90 51	(¹)	1,1268/kg + 26,40	0406 90 39	(³) (⁴)	159,11
0404 90 53	(¹) (²)	1,7192/kg + 26,40	0406 90 50	(³) (⁴)	159,11
0404 90 59	(¹)	2,0804/kg + 26,40	0406 90 61	(³) (⁴)	373,81
0404 90 91	(¹)	1,1268/kg + 26,40	0406 90 63	(³) (⁴)	373,81
0404 90 93	(¹) (²)	1,7192/kg + 26,40	0406 90 69	(³) (⁴)	373,81
0404 90 99	(¹)	2,0804/kg + 26,40	0406 90 73	(³) (⁴)	159,11
0405 00 11	(²)	229,28	0406 90 75	(³) (⁴)	159,11
0405 00 19	(²)	229,28	0406 90 76	(³) (⁴)	159,11
0405 00 90		279,72	0406 90 78	(³) (⁴)	159,11
0406 10 20	(³) (⁴)	200,38	0406 90 79	(³) (⁴)	159,11
0406 10 80	(³) (⁴)	255,83	0406 90 81	(³) (⁴)	159,11
0406 20 10	(³) (⁴)	373,81	0406 90 82	(³) (⁴)	159,11
0406 20 90	(³) (⁴)	373,81	0406 90 84	(³) (⁴)	159,11
0406 30 10	(³) (⁴)	162,58	0406 90 85	(³) (⁴)	159,11
0406 30 31	(³) (⁴)	150,84	0406 90 86	(³) (⁴)	159,11
0406 30 39	(³) (⁴)	162,58	0406 90 87	(³) (⁴)	159,11
0406 30 90	(³) (⁴)	259,30	0406 90 88	(³) (⁴)	159,11
0406 40 10	(³) (⁴)	146,54	0406 90 93	(³) (⁴)	200,38
0406 40 50	(³) (⁴)	146,54	0406 90 99	(³) (⁴)	255,83
0406 40 90	(³) (⁴)	146,54	1702 10 10		63,62
0406 90 11	(³) (⁴)	211,82	1702 10 90		63,62
0406 90 13	(³) (⁴)	151,90	2106 90 51		63,62
0406 90 15	(³) (⁴)	151,90	2309 10 15		86,93
0406 90 17	(³) (⁴)	151,90	2309 10 19		112,85
0406 90 19	(³) (⁴)	373,81	2309 10 39		105,35
0406 90 21	(³) (⁴)	211,82	2309 10 59		86,03
0406 90 23	(³) (⁴)	159,11	2309 10 70		112,85
0406 90 25	(³) (⁴)	159,11	2309 90 35		86,93
0406 90 27	(³) (⁴)	159,11	2309 90 39		112,85
0406 90 29	(³) (⁴)	159,11	2309 90 49		105,35
			2309 90 59		86,03
			2309 90 70		112,85

(¹) Il prelievo per 100 kg di prodotto di questo codice corrisponde alla somma:

- a) dell'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della materia del latte contenuto in 100 kg di prodotto e
b) dell'altro importo indicato.

(²) Il prelievo per 100 kg di prodotto di questo codice corrisponde alla somma:

- a) dell'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della materia secca del latte contenuta in 100 kg di prodotto, eventualmente maggiorato
b) dell'altro importo indicato.

(³) I prodotti di questo codice importati da un paese terzo

- per i quali è presentato un certificato IMA 1 rilasciato alle condizioni di cui al regolamento (CEE) n. 1767/92,
— per i quali è presentato un certificato EUR 1 rilasciato alle condizioni di cui al regolamento (CEE) n. 1316/93 modificato, per la Svezia, al regolamento (CEE) n. 584/92 modificato, per la Polonia, l'Ungheria e le Repubbliche ceca e slovacca e al regolamento (CE) n. 385/94 della Commissione (GU n. L 50 del 22. 2. 1994, pag. 7) per la Bulgaria e la Romania,
sono soggetti ai prelievi definiti rispettivamente nei regolamenti suddetti.

(⁴) Il prelievo applicabile è limitato alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 715/90.

(⁵) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

REGOLAMENTO (CE) N. 2898/94 DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 1994

che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) 1866/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1869/94⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

considerando che le norme da applicare per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo all'importazione sui prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono contenute nell'articolo 11, paragrafo 1, punto A del regolamento (CEE) n. 1766/92 e nell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1418/76; che l'incidenza sul costo di produzione di detti prodotti dei prelievi applicabili ai relativi prodotti di base è determinata, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1620/93 della Commissione, del 25 giugno 1993, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso⁽⁵⁾, dalla media dei prelievi applicabili a tali prodotti di base nei primi 25 giorni del mese precedente quello dell'importazione; che tale media, modificata in funzione del prezzo d'entrata dei prodotti di base in causa in vigore nel mese dell'importazione, è calcolata in funzione della quantità di prodotti di base che si considera utilizzata nella fabbricazione del prodotto trasformato o del prodotto concorrente impiegato come riferimento per i prodotti trasformati che non contengono cereali;

considerando che, in applicazione del regolamento (CEE) n. 1579/74 della Commissione, del 24 giugno 1974, relativo alle modalità di calcolo del prelievo all'importazione applicabile ai prodotti trasformati a base di cereali e di riso, nonché alla fissazione anticipata di tale prelievo per detti prodotti e per gli alimenti composti a base di cereali⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n.

1740/78⁽⁷⁾, il prelievo così determinato dopo l'aggiunta dell'elemento fisso, è modificato quando il prelievo applicabile ai prodotti di base si discosta dalla media dei prelievi, computata nella maniera sopra descritta, di più di 3,02 ECU/t;

considerando che, al fine di tener conto degli interessi degli Stati africani, dei Caraibi, del Pacifico, il prelievo nei loro riguardi deve essere diminuito dell'importo dell'elemento fisso per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, nonché d'una parte dell'elemento mobile per alcuni di essi; che tale diminuzione deve essere effettuata conformemente all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio⁽⁸⁾, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati ACP, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2484/94⁽⁹⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio⁽¹⁰⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3714/92⁽¹¹⁾, prevede all'articolo 3, paragrafo 4 che, entro il limite di un quantitativo annuale di 8 000 t, il prelievo non viene applicato all'importazione nel dipartimento francese dell'isola della Riunione di crusca di frumento di cui al codice NC 2302 30 originaria degli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP);

considerando che, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea⁽¹²⁾, alle importazioni di prodotti originari di detti paesi non si applicano dazi doganali;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3834/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante, per il 1991, riduzioni dei prelievi per taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo⁽¹³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3668/93⁽¹⁴⁾, prevede una riduzione del 50 % del prelievo applicabile all'importazione del prodotto di cui al codice NC 1108 13 00 nella Comunità, limitatamente ad un importo fisso di 5 000 t all'anno;

(1) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

(2) GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 1.

(3) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

(4) GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 7.

(5) GU n. L 155 del 26. 6. 1993, pag. 29.

(6) GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.

(7) GU n. L 202 del 26. 7. 1978, pag. 8.

(8) GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.

(9) GU n. L 265 del 15. 10. 1994, pag. 3.

(10) GU n. L 356 del 24. 12. 1991, pag. 1.

(11) GU n. L 378 del 23. 12. 1992, pag. 23.

(12) GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.

(13) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 121.

(14) GU n. L 338 del 31. 12. 1993, pag. 22.

considerando che il regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio⁽¹⁾ ha aperto dei contingenti tariffari comunitari relativi a certi prodotti agricoli e ha fissato i prelievi applicabili all'importazione di questi prodotti; che il regolamento (CE) n. 1897/94 della Commissione⁽²⁾ ha stabilito le modalità d'applicazione del regime d'importazione previsto dal regolamento (CE) n. 774/94 per i cereali;

considerando che il regolamento (CEE) n. 430/87 del Consiglio, del 9 febbraio 1987, relativo al regime all'importazione applicabile ai prodotti dei codici NC 0714 10 e 0714 90 originari di taluni paesi terzi⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3909/92⁽⁴⁾, ha fissato le condizioni in base alle quali il prelievo è limitato al 6 % ad valorem;

che il regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al glucosio e al lattosio⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 222/88⁽⁶⁾, dispone in particolare che il regime previsto dal regolamento (CEE) n. 1766/92 e dalle disposizioni adottate per l'applicazione di tale regolamento al glucosio e allo sciroppo di glucosio dei codici NC 1702 30 91, 1702 30 99 e 1702 40 90 è esteso al glucosio e sciroppo di glucosio dei codici NC 1702 30 51 e 1702 30 59; che di conseguenza il prelievo fissato per i prodotti dei codici NC 1702 30 91, 1702 30 99 e 1702 40 90 è anche di applicazione per i prodotti dei codici NC 1702 30 51 e 1702 30 59; che, ai fini di una corretta applicazione di dette disposizioni, è opportuno, a titolo declaratorio, riprendere questi prodotti nonché il prelievo applicabile nell'elenco dei prelievi;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del

Consiglio⁽⁷⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93⁽⁸⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽⁹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 547/94⁽¹⁰⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'atto dell'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1766/92 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1418/76 e soggetti al regolamento (CEE) n. 1620/93 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 91 dell'8. 4. 1994, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 194 del 29. 7. 1994, pag. 4.

⁽³⁾ GU n. L 43 del 13. 2. 1987, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU n. L 394 del 31. 12. 1992, pag. 23.

⁽⁵⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 20.

⁽⁶⁾ GU n. L 28 dell'1. 2. 1988, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

⁽⁹⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 69 del 12. 3. 1994, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 novembre 1994, che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)			(ECU/t)		
Codice NC	Prelievi (7)		Codice NC	Prelievi (7)	
	ACP	Paesi terzi (esclusi ACP)		ACP	Paesi terzi (esclusi ACP)
0714 10 10 (1)	88,38	95,03	1104 23 90	96,56	99,58
0714 10 91	92,01 (2) (6)	92,01	1104 29 11	83,05	86,07
0714 10 99	90,20	95,03	1104 29 15	146,25	149,27
0714 90 11	92,01 (2) (6)	92,01	1104 29 19	153,86	156,88
0714 90 19	90,20 (2)	95,03	1104 29 31	99,90	102,92
1102 20 10	170,41	176,45	1104 29 35	175,94	178,96
1102 20 90	96,56	99,58	1104 29 39	153,86	156,88
1102 30 00	121,08	124,10	1104 29 91	63,69	66,71
1102 90 10	165,62	171,66	1104 29 95	112,16	115,18
1102 90 30	173,90	179,94	1104 29 99	98,08	101,10
1102 90 90	98,08	101,10	1104 30 10	46,83	52,87
1103 12 00	173,90	179,94	1104 30 90	71,00	77,04
1103 13 10	170,41	176,45	1106 20 10	88,38 (2)	95,03
1103 13 90	96,56	99,58	1106 20 90	148,79 (2)	172,97
1103 14 00	121,08	124,10	1108 11 00	137,37	157,92
1103 19 10	197,93	203,97	1108 12 00	152,42	172,97
1103 19 30	165,62	171,66	1108 13 00	152,42	172,97 (2)
1103 19 90	98,08	101,10	1108 14 00	76,21	172,97
1103 21 00	112,39	118,43	1108 19 10	173,63	204,46
1103 29 10	197,93	203,97	1108 19 90	76,21 (2)	172,97
1103 29 20	165,62	171,66	1109 00 00	249,76	431,10
1103 29 30	173,90	179,94	1702 30 51	198,81	295,53
1103 29 40	170,41	176,45	1702 30 59	152,42	218,91
1103 29 50	121,08	124,10	1702 30 91	198,81	295,53
1103 29 90	98,08	101,10	1702 30 99	152,42	218,91
1104 11 10	93,85	96,87	1702 40 90	152,42	218,91
1104 11 90	184,02	190,06	1702 90 50	152,42	218,91
1104 12 10	98,54	101,56	1702 90 75	208,27	304,99
1104 12 90	193,22	199,26	1702 90 79	144,85	211,34
1104 19 10	112,39	118,43	2106 90 55	152,42	218,91
1104 19 30	197,93	203,97	2302 10 10	34,88	40,88
1104 19 50	170,41	176,45	2302 10 90	74,74	80,74
1104 19 91	205,61	211,65	2302 20 10	34,88	40,88
1104 19 99	173,09	179,13	2302 20 90	74,74	80,74
1104 21 10	147,22	150,24	2302 30 10	34,88 (8)	40,88 (8)
1104 21 30	147,22	150,24	2302 30 90	74,74 (8)	80,74 (8)
1104 21 50	230,03	236,07	2302 40 10	34,88	40,88 (8)
1104 21 90	93,85	96,87	2302 40 90	74,74	80,74 (8)
1104 22 10 10 (2)	98,54	101,56	2303 10 11	189,34	370,68
1104 22 10 90 (2)	173,90	176,92			
1104 22 30	173,90	176,92			
1104 22 50	154,58	157,60			
1104 22 90	98,54	101,56			
1104 23 10	151,47	154,49			
1104 23 30	151,47	154,49			

-
- (1) 6 % del valore ad valorem a determinate condizioni.
- (2) Conformemente al regolamento (CEE) n. 715/90 il prelievo non è riscosso per i prodotti che seguono originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico :
- prodotti del codice NC ex 0714 10 91,
 - prodotti del codice NC 0714 90 11 e radici d'arrow-root del codice NC 0714 90 19,
 - farine e semolini di arrow-root del codice NC 1106 20,
 - fecole d'arrow-root del codice NC 1108 19 90.
- (3) Codice Taric : avena spuntata.
- (4) Codice Taric : NC 1104 22 10 altra che avena spuntata.
- (5) Nel quadro del regime previsto dal regolamento (CEE) n. 3834/90, il prelievo all'importazione nella Comunità applicabile al prodotto di cui al codice NC 1108 13 00 è ridotto secondo le condizioni stabilite dal suddetto regolamento.
- (6) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.
- (7) I prodotti originari del PTOM sono esenti da dazi doganali all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE, a meno che non si applichi il paragrafo 4 dello stesso articolo.
- (8) Secondo le condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 3763/91, il prelievo non si applica alle crusche di frumento originarie degli Stati ACP, importate direttamente nel dipartimento francese dell'isola della Riunione.
- (9) Per i prodotti di questi codici, importati nel quadro del regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio, il prelievo è limitato conformemente al suddetto regolamento.
-

REGOLAMENTO (CE) N. 2899/94 DELLA COMMISSIONE**del 29 novembre 1994****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1866/94 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 5 e l'articolo 11, paragrafo 3,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93 ⁽⁴⁾,considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1937/94 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato

constatato nel corso del periodo di riferimento del 28 novembre 1994 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 1937/94 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 novembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.⁽⁵⁾ GU n. L 198 del 30. 7. 1994, pag. 36.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 novembre 1994, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Paesi terzi (*)
0709 90 60	90,79 ⁽²⁾ ⁽³⁾
0712 90 19	90,79 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1001 10 00	2,52 ⁽¹⁾ ⁽³⁾ ⁽¹¹⁾
1001 90 91	60,22
1001 90 99	60,22 ⁽²⁾ ⁽¹¹⁾
1002 00 00	107,59 ⁽⁶⁾
1003 00 10	87,09
1003 00 90	87,09 ⁽²⁾
1004 00 00	91,42
1005 10 90	90,79 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1005 90 00	90,79 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1007 00 90	90,54 ⁽⁴⁾
1008 10 00	31,41 ⁽²⁾
1008 20 00	32,62 ⁽⁴⁾ ⁽²⁾
1008 30 00	2,24 ⁽²⁾
1008 90 10	(7)
1008 90 90	2,24
1101 00 00	120,24 ⁽²⁾
1102 10 00	187,90
1103 11 10	37,71
1103 11 90	142,15
1107 10 11	118,07
1107 10 19	90,97
1107 10 91	165,90 ⁽¹⁰⁾
1107 10 99	126,71 ⁽²⁾
1107 20 00	145,87 ⁽¹⁰⁾

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(3) Per il granturco originario degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

(5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1902/92 (GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 3), e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22), modificato dal regolamento (CEE) n. 560/91 (GU n. L 62 dell'8. 3. 1991, pag. 26).

(7) All'importazione del prodotto del codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

(8) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

(9) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi conclusi tra la Polonia e l'Ungheria, e la Comunità e nell'ambito degli accordi intermedi tra la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Bulgaria e la Romania, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nei regolamenti (CE) n. 121/94 o (CE) n. 335/94, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato dei suddetti regolamenti.

(10) Conformemente al regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio questo prelievo è diminuito di 5,44 ECU/t per i prodotti originari della Turchia.

(11) Il prelievo per i prodotti di questi codici, importati nell'ambito del regolamento (CE) n. 774/94, è limitato alle condizioni previste da detto regolamento.

REGOLAMENTO (CE) N. 2900/94 DELLA COMMISSIONE
del 29 novembre 1994
che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le
farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1866/94 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,
visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93 ⁽⁴⁾,
considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1938/94 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;
considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 28

novembre 1994 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che vengono aggiunti ai prelievi fissati in anticipo per l'importazione dei prodotti previsti dall'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 novembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

⁽⁵⁾ GU n. L 198 del 30. 7. 1994, pag. 39.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 novembre 1994, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	11	12	1	2
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 00	0	0	0	0
1001 90 91	0	0	10,61	8,60
1001 90 99	0	0	10,61	8,60
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 00	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	14,85	12,04
1102 10 00	0	0	0	0
1103 11 10	0	0	0	0
1103 11 90	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	11	12	1	2	3
1107 10 11	0	0	18,89	15,31	15,31
1107 10 19	0	0	14,11	11,44	11,44
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CE) N. 2901/94 DELLA COMMISSIONE
del 29 novembre 1994

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 133/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1957/94 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2891/94⁽⁶⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 1957/94 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 28 novembre 1994 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 novembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 22 del 27. 1. 1994, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

⁽⁵⁾ GU n. L 198 del 30. 7. 1994, pag. 88.

⁽⁶⁾ GU n. L 304 del 29. 11. 1994, pag. 36.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 novembre 1994, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo ⁽¹⁾
1701 11 10	29,16 ⁽¹⁾
1701 11 90	29,16 ⁽¹⁾
1701 12 10	29,16 ⁽¹⁾
1701 12 90	29,16 ⁽¹⁾
1701 91 00	33,95
1701 99 10	33,95
1701 99 90	33,95 ⁽²⁾

⁽¹⁾ L'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 o 3 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione (GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1428/78 (GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 34).

⁽²⁾ Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

⁽³⁾ I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievi all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991.

REGOLAMENTO (CE) N. 2902/94 DELLA COMMISSIONE**del 29 novembre 1994****che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 133/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, seconda frase,

considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CE) n. 2800/94 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2840/94⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 2800/94 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93⁽⁶⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi

nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽⁷⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 547/94⁽⁸⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 2800/94 modificato, sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 novembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 22 del 27. 1. 1994, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 297 del 18. 11. 1994, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU n. L 301 del 24. 11. 1994, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

⁽⁷⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽⁸⁾ GU n. L 69 del 12. 3. 1994, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 novembre 1994, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

Codice prodotto	Importo della restituzione (°)
	— ECU/100 kg —
1701 11 90 100	25,87 (1)
1701 11 90 910	25,40 (1)
1701 11 90 950	(2)
1701 12 90 100	25,87 (1)
1701 12 90 910	25,40 (1)
1701 12 90 950	(2)
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 91 00 000	0,2812
	— ECU/100 kg —
1701 99 10 100	28,12
1701 99 10 910	28,12
1701 99 10 950	28,12
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 99 90 100	0,2812

(1) Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68 modificato.

(2) Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU n. L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

(3) Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

REGOLAMENTO (CE) N. 2903/94 DELLA COMMISSIONE
del 29 novembre 1994
che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della Grecia, in particolare i paragrafi 3 e 10 del protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare dal protocollo n. 14 ad esso allegato, e dal regolamento (CEE) n. 4006/87 della Commissione ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che stabilisce le norme generali del regime d'integrazione per il cotone ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1554/93 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando che l'importo dell'aiuto previsto all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2169/81 è stato fissato dal regolamento (CE) n. 2141/94 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/94 ⁽⁵⁾;

considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità richiamate nel regolamento (CE) n. 2141/94 ai

dati di cui la Commissione dispone attualmente, induce a modificare l'importo dell'aiuto ora vigente come indicato all'articolo 1 del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'importo dell'integrazione per il cotone non sgronato, di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2169/81, è fissato a 49,350 ECU/100 kg.
2. Tuttavia, l'importo dell'aiuto sarà sostituito con effetto dal 30 novembre 1994 per tener conto delle modifiche da apportare al regime dei quantitativi massimi garantiti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 novembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 49.

⁽²⁾ GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU n. L 228 dell'1. 9. 1994, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU n. L 296 del 17. 11. 1994, pag. 37.

REGOLAMENTO (CE) N. 2904/94 DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 1994

che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 133/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5,considerando che i prelievi all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 2654/94 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2877/94⁽⁶⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 2654/94 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare l'importo di base del prelievo per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero attualmente in vigore conformemente al presente regolamento;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 28 novembre 1994 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi di base del prelievo applicabile all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1785/81 e fissati all'allegato del regolamento (CE) n. 2654/94 modificato, sono modificati conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 novembre 1994.

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 22 del 27. 1. 1994, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

⁽⁵⁾ GU n. L 284 dell'1. 11. 1994, pag. 15.

⁽⁶⁾ GU n. L 303 del 26. 11. 1994, pag. 53.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 novembre 1994, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi e per taluni altri prodotti del settore dello zucchero

(ECU)

Codice NC	Importo di base per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione (1)	Importo dei prelievi per 100 kg di sostanza secca (1)
1702 20 10	0,3395	—
1702 20 90	0,3395	—
1702 30 10	—	50,59
1702 40 10	—	50,59
1702 60 10	—	50,59
1702 60 90 10 (2)	—	96,12
1702 60 90 90 (2)	0,3395	—
1702 90 30	—	50,59
1702 90 60	0,3395	—
1702 90 71	0,3395	—
1702 90 90 10 (4)	—	96,12
1702 90 90 90 (5)	0,3395	—
2106 90 30	—	50,59
2106 90 59	0,3395	—

(1) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievi all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

(2) Codice Taric: sciroppo di inulina. Per la classificazione in questa sottovoce si considera « sciroppo di inulina » il prodotto ottenuto immediatamente dopo l'idrolisi di inulina o di oligofruzzosi.

(3) Codice Taric: NC 1702 60 90, altra che sciroppo di inulina.

(4) Codice Taric: sciroppo di inulina. Per la classificazione in questa sottovoce, si considera « sciroppo di inulina » il prodotto diverso da quello di cui al codice 1702 60 90, ottenuto immediatamente dopo l'idrolisi di inulina o di oligofruzzosi e contenente almeno il 10 % in peso, allo stato secco, di fruttosio in forma libera o sotto forma di saccarosio.

(5) Codice Taric: NC 1702 90 90, altra che sciroppo di inulina.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 novembre 1994

che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari di Taiwan

(94/766/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca (¹), in particolare l'articolo 11,

considerando che una missione di esperti della Commissione si è recata in Taiwan per verificare le condizioni di produzione, di magazzinaggio e di spedizione dei prodotti della pesca destinati alla Comunità;

considerando che le prescrizioni della legislazione di Taiwan in materia d'ispezione e di controllo sanitario dei prodotti della pesca possono essere ritenute equivalenti a quelle della direttiva 91/493/CEE;

considerando che il « Bureau of Commodity Inspection and Quarantine » (BCIQ) autorità competente in Taiwan, è in grado di vigilare con efficacia sull'osservanza della normativa vigente;

considerando che le modalità di certificazione di cui all'articolo 11, paragrafo 4, lettera a) della direttiva 91/493/CEE implicano l'elaborazione di un modello di certificato, nonché la determinazione della lingua o delle lingue in cui dev'essere redatto e delle qualifiche del firmatario;

considerando che, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, lettera b) della direttiva 91/493/CEE, è necessario apporre sugli imballaggi dei prodotti della pesca un bollo

indicante il nome del paese terzo e il numero di riconoscimento dello stabilimento di provenienza;

considerando che, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, lettera c) della direttiva 91/493/CEE, occorre compilare un elenco di stabilimenti riconosciuti; che detto elenco dev'essere compilato sulla base di una comunicazione del BCIQ; che il BCIQ è pertanto tenuto ad accertare l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste dall'articolo 11, paragrafo 4 della direttiva 91/493/CEE;

considerando che il BCIQ ha dato formali assicurazioni riguardo all'osservanza delle disposizioni del capitolo V dell'allegato della direttiva 91/493/CEE, nonché al rispetto di condizioni equivalenti a quelle prescritte dalla suddetta direttiva per il riconoscimento degli stabilimenti;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il « Bureau of Commodity Inspection and Quarantine » (BCIQ) è l'autorità competente in Taiwan per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE.

Articolo 2

I prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari di Taiwan devono rispondere alle seguenti condizioni:

(¹) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 15.

- 1) ciascuna partita dev'essere scortata da un certificato sanitario originale numerato, debitamente completato, datato e firmato, consistente in un unico foglio, secondo il modello di cui all'allegato A;
- 2) i prodotti devono provenire da stabilimenti riconosciuti, menzionati nell'elenco di cui all'allegato B;
- 3) ciascun imballaggio, eccetto per i prodotti congelati alla rinfusa e destinati all'industria conserviera, deve recare a caratteri indelebili il nome «Taiwan» e il numero di riconoscimento dello stabilimento di provenienza.

Articolo 3

1. Il certificato di cui all'articolo 2, punto 1 è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui viene effettuato il controllo.

2. Il certificato deve recare il nome, la qualifica e la firma del rappresentante del BCIQ, nonché il timbro ufficiale del medesimo istituto, il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture figuranti nel certificato.

Articolo 4

La presente decisione si applica a partire dal 1° gennaio 1995.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

ALLEGATO A

CERTIFICATO SANITARIO

relativo ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari di Taiwan e destinati alla Comunità europea, esclusi i molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini in qualsiasi forma

Numero di riferimento :

Paese speditore : Taiwan

Autorità competente : Bureau of Commodity Inspection and Quarantine (BCIQ)

I. Identificazione dei prodotti

Descrizione del prodotto della pesca o dell'acquacoltura (1):

— specie (nome scientifico) :

— stato (2) e tipo di trattamento :

Numero di codice (eventuale) :

Tipo d'imballaggio :

Numero di colli :

Peso netto :

Temperatura richiesta per la conservazione e il trasporto :

II. Origine dei prodotti

Nome(i) e numero(i) di riconoscimento ufficiale dello (degli) stabilimento(i) riconosciuto(i) dal BCIQ per l'esportazione verso la CE :

.....
.....
.....
.....
.....

III. Destinazione dei prodotti

I prodotti della pesca o dell'acquacoltura (1) sono spediti

da :
(luogo di spedizione)

a :
(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto :

Nome e indirizzo dello speditore :
.....
.....

Nome del destinatario e indirizzo del luogo di destinazione :


(1) Depennare la menzione inutile.
(2) Vivi, refrigerati, congelati, salati, affumicati, in conserva, ecc.

IV. Attestato di sanità

L'ispettore ufficiale certifica che i prodotti della pesca e dell'acquacoltura sopra designati :

- 1) sono stati catturati e manipolati a bordo delle navi nel rispetto delle norme igieniche stabilite dalla direttiva 92/48/CEE ;
- 2) sono stati sbarcati, manipolati e, a seconda dei casi, imballati, preparati, trasformati, congelati, scongelati o immagazzinati nel rispetto delle norme igieniche di cui ai capitoli II, III e IV dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE ;
- 3) sono stati sottoposti a controllo sanitario conformemente al capitolo V dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE ;
- 4) sono stati imballati, identificati, immagazzinati e trasportati conformemente ai capitoli VI, VII e VIII dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE ;
- 5) non appartengono a specie tossiche o contenenti biotossine ;
- 6) rispondono ai criteri organolettici, parassitologici, chimici o microbiologici stabiliti per talune categorie di prodotti della pesca dalla direttiva 91/493/CEE e dalle relative decisioni d'applicazione.

Fatto a il
(luogo) (data)



.....
Firma dell'Ispettore ufficiale
(nome a lettere maiuscole, titolo e qualifica del firmatario)

ALLEGATO B

ELENCO DEGLI STABILIMENTI

Numero di riconoscimento	Stabilimenti	Indirizzo	Riconoscimento concesso fino a
7F30003	Fa Tai Frozen Food Works Co., Ltd	No 3, Shin-iu 4th Road, Chien-chen Dist., Kaohsiung, Taiwan	30. 6. 1995
7F30058	Union Development Frozen Foods Co., Ltd	No 5, Tung Lin Road, Hsiao Kang Dist., Kaohsiung, Taiwan	31. 12. 1995
2F00001	Tong Ho Foods Industrial Co., Ltd	67-4 Chung Fu Road, Wu Chieh Hsiang, E-Lan Hsien, Taiwan	30. 6. 1995
7F30048	Luxe Enterprise Co., Ltd	No 88 Sec. 2 Pei Ning Road, Nei Pu Hsiang, Ping-tung Hsien, Taiwan	30. 6. 1995
7F30062	Shin Ho Sing Ocean Enterprise Co., Ltd	No 31 Fishing Harbour South 1 st Road, Chien Chen District, Kaohsiung, Taiwan	30. 6. 1995
7F30074	Sanwa Frozen Food Co., Ltd	No 131, Yen Ping Road, Neipu Hsiang, Pingtung Hsien, Taiwan	30. 6. 1995
7F30076	Ho Kee Frozen Food Factory Co., Ltd	No 26 Jong Heng Street, Hsiao Kang District, Kaohsiung, Taiwan	30. 6. 1995
2F30040	L's Izumi Frozen Food Co., Ltd	No 7 Long Hsiang 1 Road, Suao, E-Lan Hsien, Taiwan	31. 12. 1995
7F30001	Song Cheng Enterprise Co., Ltd	No 469 Chung Cheng Road, Fong-Tien, Neipoo, Ping-Tung, Taiwan	31. 12. 1995
7F30075	Just Champion Enterprise Co., Ltd	No 99, Tatung Road, Nanchow Hsiang, Pingtung Hsien, Taiwan	31. 12. 1995
2F30017	I-Mei Frozen Foods Co., Ltd	No 244 Fu-der Road, Su-ao, I-Lan Hsien, Taiwan	31. 12. 1995
2F30039	Hochico Marine Processing Corp.	No 29 Der Shin 1 st Road, Su-ao, I-Lan, Taiwan	31. 12. 1995
7F30080	Chreng Hwa Frozen Foods Co., Ltd	1153, Chao Chou Road, Chao Chou Chen, Pingtung Hsien, Taiwan	31. 12. 1995
7F30035	Tong Pao Frozen Food Co., Ltd	No 20, Tien Chang Road, Chiao Tou Shiang, Kaohsiung Hsien, Taiwan	31. 12. 1995

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 novembre 1994

recante modifica della decisione 93/387/CEE che stabilisce le condizioni particolari d'importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi originari del Marocco

(94/767/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi (¹), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando che la decisione 93/387/CEE della Commissione, del 7 giugno 1993, che stabilisce le condizioni particolari di importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi originari

del Marocco (²), modificata dalla decisione 93/530/CEE (³), reca l'elenco degli stabilimenti di spedizione riconosciuti per l'esportazione verso la Comunità europea;

considerando che le competenti autorità del Marocco hanno ufficialmente riconosciuto nuovi stabilimenti di spedizione a norma dell'articolo 9, punto 3, lettera c) della direttiva 91/492/CEE;

considerando che occorre quindi modificare l'allegato C, punto I, della decisione 93/387/CEE;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'allegato C della decisione 93/387/CEE, il punto I è sostituito dal testo seguente:

• I. Stabilimenti di spedizione

Nome e indirizzo	Numero di riconoscimento	Riconoscimento concesso sino al (¹)
Najmat Allah, Nador	01-10-065	—
Narost, Nador	01-10-066	—
VIAPO Maroc, Nador	01-10-078	31.12.1995
Société Aquacole de la Moulouva, Essaidia	01-10-070	—
SOMECOP, Tétouan	03-10-080	—
Société Damjiguend SA, Tanger	04-10-079	31.12.1995
Oualidia Marée, Oualidia	08-10-081	31.12.1995
Société "Les huitres OSTREA", Oualidia	09-10-113	—
Sea Products, Sidi Moussa	09-10-112	—

(¹) Se del caso, data sino a cui è valido il riconoscimento. •

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(¹) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 1.

(²) GU n. L 166 dell'8. 7. 1993, pag. 40.

(³) GU n. L 258 del 16. 10. 1993, pag. 32.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 novembre 1994

che autorizza gli Stati membri ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di sementi di segale che non soddisfano ai requisiti della direttiva 66/402/CEE del Consiglio

(94/768/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 93/2/CEE della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 17,

vista la richiesta presentata dal Regno di Danimarca,

considerando che in Danimarca la produzione di sementi di varietà ibride di segale, corrispondenti ai requisiti della direttiva 66/402/CEE per quanto riguarda la facoltà germinativa minima, nel 1994 è stata deficitaria e non permette di sopperire all'approvvigionamento di tale paese;

considerando che è impossibile soddisfare il fabbisogno con sementi, provenienti da altri Stati membri o da paesi terzi, che siano conformi a tutte le condizioni stabilite dalla direttiva summenzionata;

considerando che occorre pertanto autorizzare la Danimarca, fino al 30 novembre 1994, ad ammettere la commercializzazione di sementi di segale soggette a requisiti meno rigorosi;

considerando che è inoltre opportuno autorizzare altri Stati membri, che siano in grado di rifornire la Danimarca con sementi non corrispondenti ai requisiti della suddetta direttiva, ad ammetterne la commercializzazione;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi ed i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Fino al 30 novembre 1994 il Regno di Danimarca è autorizzato ad ammettere la commercializzazione, sul suo

territorio, di 900 t al massimo di sementi di varietà ibride di segale (Secale Cereale L.) non rispondenti ai requisiti di cui all'allegato II della direttiva 66/402/CEE per quanto concerne la facoltà germinativa minima, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) la facoltà germinativa sia pari almeno al 75 % delle sementi pure;
- b) l'etichetta ufficiale rechi le indicazioni « facoltà germinativa minima 75 % ».

Articolo 2

Gli altri Stati membri sono autorizzati ad ammettere, alle condizioni di cui all'articolo 1 e agli stessi fini stabiliti dallo Stato membro richiedente, la commercializzazione nel loro territorio di un quantitativo massimo di 900 t di sementi di segale. L'etichetta ufficiale deve recare le indicazioni di cui all'articolo 1, lettera b).

Articolo 3

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 31 gennaio 1995, i quantitativi di sementi commercializzati nel loro territorio ai sensi della presente decisione. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2309/66.

(2) GU n. L 54 del 5. 3. 1993, pag. 20.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 25 novembre 1994****relativa all'elenco dei programmi di eradicazione e di sorveglianza delle malattie animali che possono fruire di un contributo finanziario della Comunità nel 1995**

(94/769/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 24, paragrafo 5,

considerando che, per stabilire l'elenco dei programmi di eradicazione e di sorveglianza delle malattie animali che possono fruire di un contributo finanziario della Comunità per il 1995 nonché l'aliquota e l'importo proposti di tale contributo per ciascun programma, va tenuto conto sia dell'interesse di ciascun programma per la Comunità sia dell'entità dei fondi disponibili ;

considerando che la Commissione ha esaminato sotto il profilo veterinario e finanziario ciascun programma presentato dagli Stati membri ;

considerando che i programmi indicati nell'elenco previsto dalla presente decisione dovranno in seguito essere approvati singolarmente ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1. I programmi indicati nell'elenco in allegato possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità nel 1995.

2. Per ciascun programma di cui al paragrafo 1, l'aliquota e l'importo proposti del contributo finanziario della Comunità sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.

⁽²⁾ GU n. L 168 del 2. 7. 1994, pag. 31.

ALLEGATO

ELENCO DEI PROGRAMMI — ALIQUOTA E IMPORTO PROPOSTI DEL CONTRIBUTO FINANZIARIO DELLA COMUNITÀ

(in ecu)

Malattia	Stato membro	Aliquota	Importo proposto
Rabbia	Francia	50 %	550 000
	Belgio	50 %	68 000
	Germania	50 %	5 900 000
	Lussemburgo	50 %	76 000
	Italia	50 %	270 000
Peste suina africana	Italia	50 %	1 000 000
	Portogallo	50 %	1 000 000
	Spagna	50 %	2 500 000
Pleuropolmonite contagiosa dei bovini	Portogallo	50 %	6 550 000
	Italia	50 %	1 625 000
	Spagna	50 %	1 950 000
Brucellosi ovina e caprina	Italia	50 %	1 550 000
	Francia	50 %	815 000
	Spagna	50 %	6 000 000
	Grecia	50 %	1 300 000
	Portogallo	50 %	2 250 000
Brucellosi bovina	Spagna	50 %	6 600 000
	Portogallo	50 %	2 700 000
	Irlanda	50 %	4 900 000
	Francia	50 %	4 950 000
Malattia vescicolare dei suini	Italia	50 %	3 600 000
Anaplasmosi, babesiosi, cowdriosi	Francia	50 %	1 300 000
Necrosi ematopoietica infettiva	Lussemburgo	50 %	1 000
	Portogallo	50 %	25 000
Peste suina classica	Germania	50 %	2 000 000
Tubercolosi bovina	Irlanda	24 %	5 260 000